

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

42° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
MONTAGNA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	4
PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	3, 4
VENTUCCI (<i>Forza Italia</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4362) Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4362.

Ricordo che nella seduta di giovedì scorso ha avuto inizio la discussione generale. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che sono pervenuti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in replica, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema dei pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «da effettuarsi per il tramite», inserire le seguenti: «della dogana inerenti ai diritti doganali oggetto di pagamento differito.».

1.1

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

VENTUCCI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 tende ad introdurre nell'articolo una previsione relativa al pagamento differito dei diritti doganali che invece sembra mancare. Siccome la quota relativa a tali diritti ammonta a 6.000 miliardi al mese – considerato che il Ministero delle finanze incassa circa 70.000 miliardi – è opportuno evitare fraintendimenti nella gestione della riscossione presso gli uffici doganali. Ricordo, tra l'altro, che la responsabilità della riscossione ricade direttamente sui ricevitori capo. In Italia esistono uffici doganali sul territorio estremamente diversi tra loro e quindi è necessario provvedere al fine di chiarire l'equivoco ed evitare la nascita di un possibile contenzioso in materia.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento testé illustrato. Ritengo però che il dettato dell'articolo 1 chiarisca sufficientemente ogni possibile fattispecie. In ogni caso il Governo, pur non essendo contrario all'emendamento, per ragioni di celerità dell'iter parlamentare, invita il senatore Ventucci a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale preannuncia sin d'ora un parere favorevole.

VENTUCCI. Accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 1.1 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«La 6^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4362, recante proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999,

impegna il Governo

a comunicare al Ministero delle finanze che la disposizione prevista dall'articolo 1 del citato provvedimento comprende anche la proroga di termini inerenti il pagamento differito dei diritti doganali con scadenza al 31 dicembre 1999».

0/4362/1/6

VENTUCCI, D'ALÌ, COSTA

MONTAGNA, *relatore alla Commissione*. Esprimo un parere favorevole sull'ordine del giorno testè presentato dal senatore Ventucci.

A mia volta, presento il seguente ordine del giorno che risponde ad una preoccupazione espressa dal Ministero delle finanze:

«La 6^a Commissione permanente,

premesso che il disegno di legge n. 4362 proroga di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane S.p.A., delle imprese assicurative e degli intermediari finanziari in genere;

rilevato che la citata proroga potrebbe fare insorgere dubbi circa la detraibilità di alcuni degli oneri previsti dall'articolo 13-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora il pagamento delle somme dalle quali scaturisce il diritto alla detraibilità stessa avvenga il 31 dicembre 1999;

tenuto conto che il disegno di legge concernente proroga dei termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999, di fatto, non dispone una proroga bensì una sospensione generalizzata dei termini relativi, tra l'altro, agli adempimenti fiscali;

impegna il Governo

a chiarire, in via amministrativa, che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la detraibilità, ai sensi del citato articolo 13-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, effettuati il 31 dicembre 1999 e che per effetto del presente disegno di legge sono differiti di diritto al 3 gennaio 2000, sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1999».

0/4362/2/6

MONTAGNA

PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè presentato dal relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA

